



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2023, proposto da Magri Ernesto, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Maria Mela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l'Assessorato del turismo dello sport e spettacolo della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- il Collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche della Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti

di Calabrese Francesco, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'elenco finale di arrivo delle prove tecnico-pratiche della selezione tenutesi nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2022, relativo alla selezione di n. 80 partecipanti al corso

di abilitazione alla professione di “*guida vulcanologica*”, bandita con avviso pubblico approvato con D.A. dell'Assessorato intimato n. 2724 del 12 ottobre 2021, come modificato dal D.A. n. 36 del 21 gennaio 2022, nella parte in cui non ha ricompreso il nominativo dell'odierno ricorrente tra i soggetti ammessi alle prove orali;

- in via derivata, della graduatoria finale redatta dalla Commissione di esame di cui al verbale n. 17 del giorno 11 novembre 2022, approvata con D.A. dell'Assessorato intimato n. 3450/GAB del 2 dicembre 2022;

- dei provvedimenti di mancata ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso in esame e/o di sua esclusione, dei vademecum operativi dei giorni 2 e 6 settembre 2022, nella parte in cui è stato stabilito che *«la valutazione finale della prova tecnico pratica si basa su abilità e capacità specifiche del candidato espresse nel corso della prova stessa nel terminare la prova entro il tempo che verrà comunicato al momento della partenza»*;

- di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anteriore e/o successivo, ivi inclusi gli elenchi degli arrivati nelle prove tecnico-pratiche tenutesi nei giorni 7, 8 e 9 settembre dei verbali della Commissione esaminatrice in cui sono stati esaminati i risultati della prova pratica e stilati i suddetti elenchi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2023 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il contraddittorio non è integro, non essendo stati evocati in giudizio tutti i soggetti utilmente collocati nell'impugnata graduatoria del concorso per cui è controversia;

Ritenuto, pertanto:

- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione del ricorso e della presente ordinanza ai controinteressati non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena - in mancanza - l'improcedibilità del ricorso;
- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti *infra* specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato resistente, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- il testo integrale del ricorso;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato resistente:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, pertanto, di rinviare la trattazione del merito del presente ricorso all'udienza pubblica indicata in dispositivo, al fine di consentire il compimento dei

superiori adempimenti, necessari per assicurare l'integrità del contraddittorio, restando frattanto sospesa ogni determinazione in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), sospesa ogni determinazione in rito, nel merito e sulle spese:

- dispone i superiori incumbenti istruttori;
- rinvia la trattazione del presente ricorso all'udienza pubblica del 4 dicembre 2023, ore di rito.

Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio Giallombardo

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO